



AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE ROMA CAPITALE

RMD0244 "SANT'ANDREA AL QUIRINALE"

Progetto definitivo a base di gara per la "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione delle facciate del complesso SANT'ANDREA AL QUIRINALE sito tra la via Piacenza, via Ferrara e via del Quirinale - Roma".



PROGETTO DEFINITIVO

R10

CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO

F.to:
A4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Maria Incoronata Grusso

Progettista:

Arch. Isabella Di Marsico

GENNAIO/FEBBRAIO 2021

Rev. giugno 2021

DATA:

REDATTO

APPROVATO

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
CAPITOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	4
Art. 2.Riferimento stazione Appaltante	5
Art. 3.Descrizione del bene	5
Art. 4.Gli interventi previsti nel progetto definitivo posto a base di gara.....	7
Art. 5.Regole e norme da rispettare	8
Art. 6.Costo dell'intervento	9
CAPITOLO 2 – DISCIPLINA SERVIZI.....	10
Art. 7.Prestazioni richieste relative ai servizi tecnici.....	10
7.1 Il progetto esecutivo	
7.2 Criteri Ambientali Minimi (CAM)	
7.3 Verifica del progetto esecutivo	
7.4 Piano di Sicurezza e Coordinamento	
7.5 Stima dei costi della sicurezza	
7.6 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	
7.7 Coerenza degli atti della sicurezza con il progetto	
7.8 Modalità di restituzione della documentazione	
7.9 Prestazioni accessorie	
7.10 Consegna progetto esecutivo	
7.11 Penali	
7.12 Stima del Servizio	
7.13 Anticipazione dell'importo contrattuale	
7.14 Polizza assicurativa del progettista	
7.15 Tracciabilità dei flussi finanziari	
7.16 Cessione del contratto e cessione dei crediti	
7.17 Obblighi specifici	
7.18 Cauzione definitiva	
7.19 Variazioni per errori od omissioni progettuali	
7.20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
7.21 Modello ex d.lgs. 231/2001 e Codice Etico	
7.22 Consenso al trattamento dei dati personali	
7.23 Responsabilità	
7.24 Il Responsabile Unico del Procedimento	
7.25 Varie	
7.26 Attività accessorie comprese nell'incarico	
CAPITOLO 3 – DISCIPLINA LAVORI	27
Art. 8 Definizioni contrattuali	27
8.1 Stima e contabilizzazione dei Lavori	
8.2 Anticipazione e Pagamenti in acconto ed a saldo	
1. Anticipazione del prezzo	
2. Pagamenti in acconto	
3. Pagamenti a saldo	
8.3 Durata dei lavori e relative penali	
8.4 Consegna e inizio dei lavori	
8.5 Termine per l'ultimazione dei lavori	
8.6 Proroghe	
8.7 Sospensione dei lavori	
8.8 Penali in caso di ritardo	
8.9 Risoluzione del Contratto	
8.10 Fatturazione	
8.11 Tracciabilità dei flussi finanziari	
8.12 Cessione del contratto e cessione dei crediti	
8.13 Cauzione provvisoria	
8.14 Cauzione definitiva	
8.15. Riduzione delle Garanzie	

- 8.16 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore
- 8.17 Variazioni dei lavori
- 8.18 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
- 8.19 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- 8.20 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- 8.21 Piani di sicurezza e di coordinamento
- 8.22 Modifica e integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento
- 8.23 Piano Operativo di sicurezza
- 8.24 Osservanza e attuazione del Piano Operativo di sicurezza
- 8.25 Subappalto e subcontratto
- 8.26. Accordo Bonario
- 8.27 Arbitrato
- 8.28 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- 8.29 Ultimazione dei lavori
- 8.30 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione
- 8.31 Presa in consegna dei lavori ultimati
- 8.32 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
- 8.33 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- 8.34 Proprietà dei materiali
- 8.35 Custodia del cantiere
- 8.36 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

CAPO 4. DISPOSIZIONI GENERALI.....	52
Art. 9. Responsabilità Verso Terzi	52
Art. 10. Trattamento Dei Dati Personali.....	52
Art. 11. Contratto.....	52
Art. 12. Foro competente.....	52
Art. 13. Spese contrattuali, imposte e tasse.	52
Art. 14. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d' Appalto	53
Art. 15. Documenti che fanno parte del contratto - Normativa di riferimento	53
Art. 16. Fallimento dell'appaltatore	54
Art. 17. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	54
Art. 18. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	55
Art. 19. Convenzioni in materia di valuta e termini	55
Art. 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	55
Art. 21. Modello ex d.lgs. 231/2001 e Codice Etico	56
Art. 22. Responsabile del procedimento.....	56
Art. 23. Attività accessorie comprese nell'incarico.....	56

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1. Oggetto dell'Appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura come definiti dall'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., di seguito Codice dei Contratti, secondo i criteri previsti dal Codice stesso ed alle linee guida ANAC, del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione delle facciate del complesso SANT'ANDREA AL QUIRINALE sito tra la via Piacenza, via Ferrara e via del Quirinale - Roma".

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

I servizi richiesti, per quanto concerne la fase della progettazione, riguarderanno l'elaborazione completa del progetto esecutivo e del coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto dettagliato nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, completi della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri ed autorizzazioni da parte di Enti competenti ed adempimenti di legge, e tutto quanto necessario per rendere l'opera approvabile, appaltabile ed agibile.

I contenuti minimi degli elaborati progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici, e per la completa definizione di tutte le opere previste sotto i profili architettonico, strutturale, impiantistico, compresi i relativi particolari costruttivi necessari per la loro realizzazione, nel rispetto della valutazione economica compiuta con la redazione del progetto definitivo posto a base di gara.

Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia specialistica, in numero adeguato di copie, ivi compresa quelle per l'Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto informatico.

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nell' art. 30 nonché gli artt. dal 33 al 43 Sez. IV del DPR 207/2010 nonché di tutte le leggi e le norme di settore, nonché alle linee guida dei livelli di progettazione per rendere il progetto approvabile dagli Enti e appaltabile.

In merito alla parte dei rilievi preliminari alla progettazione, questi, sono implementabili da parte del professionista incaricato qualora non dovesse ritenere esaustive le informazioni già raccolte nella precedente fase.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. In fase di assegnazione dell'incarico dovrà essere comunicato alla S.A. il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la S.A. e dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici della SA oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso l'immobile oggetto dell'intervento o presso gli altri Enti.

Il controllo e la verifica dell'attività professionale è svolta dalla competente U.O. della Direzione Roma Capitale dell'Agenzia del Demanio e attraverso il R.U.P. arch. Maria Incoronata Grusso.

AI fini dell'esecuzione e rendicontazione dei lavori, si dovrà procedere nei tempi e nelle modalità previste dal contratto d'appalto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Di seguito la descrizione egli interventi.

Art. 2. Riferimento della Stazione Appaltante

Agenzia del Demanio

Direzione Roma Capitale – Via Piacenza, 3 – 00184 – Roma

Telefono 06/48024.1

Web: www.agenziademanio.it

pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it

Art. 3. Descrizione del bene.

L'attuale aspetto del Complesso di Sant'Andrea al Quirinale è il risultato dei numerosi interventi, anche radicali, che si sono ripetuti a partire dal XVI secolo. In particolare l'organismo edilizio oggetto del presente intervento, di proprietà dell'Agenzia del Demanio, venne realizzato negli anni trenta del novecento.

Tutto il complesso insiste su un'area di grande importanza archeologica in quanto la zona era anticamente delimitata dal rettilineo dell'Alta Semita, che coprendo l'attuale tracciato di via del Quirinale collegava la città bassa con Porta Collina, l'attuale porta Pia.

Sull'area si trovavano anche i resti dell'Ara incendi neroniana, localizzata negli scantinati del complesso, oltre ad alcune domus romane e parte dei resti delle Terme di Costantino.

Fin dall'antichità l'area è stata considerata di pregio sia per la posizione elevata che per la salubrità del clima e questo viene suffragato dai ritrovamenti nella zona di tracce delle residenze dei Flavi e di Tito Pomponio Attico, amico di Cicerone.

Il nucleo più antico del complesso di Sant'Andrea al Quirinale è stato edificato tra il XVI il XVII secolo. In particolare l'omonima chiesa fu costruita su progetto di Gian Lorenzo Bernini tra il 1658 e il 1678, e successivamente completata dall'ex convento o noviziato dei padri gesuiti, dal cortile interno e dalla parte prospiciente i giardini, tutti risalenti al XVI secolo.

A partire dall'anno 1870 la direttrice Via del Quirinale - Via XX Settembre venne scelta a livello urbanistico come supporto viario per la localizzazione delle nuove strutture politico-amministrative della Città assunta al ruolo di Capitale del Regno.

Un nuovo edificio costruito sulle fondazioni del preesistente convento, è stato edificato nel 1880, quando la zona venne bonificata e l'edificio fu destinato a sede del Ministero della Real Casa (1889).


Il complesso è stato completato per la parte prospiciente via Piacenza nel 1928 edificando ex novo l'edificio compreso tra i due preesistenti avancorpi posti d'angolo lungo la stessa strada.

Tale fabbricato (civ.3,5,7, di via Piacenza) era inizialmente destinato ad appartamenti.

Nel 1948, soppresso il Ministero della Real Casa, l'edificio venne assegnato al Ministero delle Finanze e adibito a sede della Direzione Generale del Demanio.

Nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999 il complesso di Sant'Andrea, che ha una superficie complessiva pari a mq 6950, è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione e consolidamento e di un restauro conservativo che ha interessato le pavimentazioni, la distribuzione degli ambienti e le parti più fatiscenti.

Il complesso di Sant'Andrea, pur essendo composto da parti stilisticamente molto differenti tra loro, si presenta come un insieme armonico e ben strutturato che, grazie anche ai lavori di restauro che hanno interessato in anni passati le facciate e alla sua localizzazione privilegiata, prospiciente il Palazzo del Quirinale, ha un valore inestimabile



Art. 4. interventi previsti nel progetto definitivo posto a base di gara.

Gli interventi principali che caratterizzano i lavori previsti in progetto riguardano la sostituzione di tutti gli infissi esterni che versano in uno stato di degrado avanzato e le opere di restauro dei prospetti di pertinenza dell'Agenzia del Demanio, in quota parte anche di pertinenza della Presidenza della Repubblica.

I prospetti oggetto degli interventi sono:

- facciata su Via Piacenza
- porzione del fronte su Via Ferrara (sola quota parte pertinente l'Agenzia con eccezione del piano occupato dal Teatro dei Dioscuri comunque incluso nelle opere di riqualificazione della facciata);
- facciate prospicienti la corte interna dell'edificio di via Piacenza compreso il prospetto condiviso con la Presidenza della Repubblica;
- facciate del Palazzetto alla Sud Est prospicienti via Piacenza, i giardini del Quirinale e via del Quirinale.

Inoltre è esclusa dal progetto:

- la sostituzione degli infissi del piano seminterrato in quanto tale porzione di edificio è destinata prevalentemente ad uso di archivio e quindi soggetta alle prescrizioni da parte dei VV.F. Per cui, non si ritiene di alterare lo stato di fatto (vani compartimentati) e si opera solo sulla facciata (restauro e risanamento conservativo);

- la sostituzione gli infissi posti al quarto piano del Torrione di via Ferrara in quanto oggetto di una recente ristrutturazione, anche in questo caso si procede solo sullo strato superficiale della facciata.

I lavori previsti in progetto vengono sommariamente di seguito elencati:

- eliminazione delle persiane esistenti non interessate dalla fase di messa in sicurezza in urgenza effettuata tempo addietro;
- eliminazione delle tapparelle e ripristino delle persiane per gli infissi centrali del corpo di fabbrica prospiciente via Piacenza (Piano Terzo - F10).
- eliminazione dei cavi passanti sulle facciate degli impianti dismessi e/o riorganizzazione dei cavi attivi;
- eliminazione delle superfettazioni e forometrie realizzate in maniera selvaggia in facciata e non più utili al fine (passaggi di vecchie tubazioni e prese d'aria);
- eliminazione delle erbacce e dei funghi presenti sulle facciate;
- rimozione dei controtelai esistenti, sostituzione con nuovi controtelai e posa dei nuovi infissi (finestre e persiane) in legno di abete;
- ripristino dell'intonaco e tinteggiatura a calce dell'imbotte del vano finestra;
- pulizia delle soglie in pietra con levigatura a mano o sostituzione li ove danneggiate o insufficienti per evitare il pericolo dell'acqua sulle facciate;
- trattamento delle parti di intonaco in distacco ed ammalorato;
- pulizia del basamento in travertino e integrazione del travertino li ove necessario sui prospetti esterni;

- sverniciatura, trattamento antiruggine, e verniciatura delle grate esistenti con colori uguali o analoghi a quelli preesistenti;
- ripristino delle porzioni di copertura messe in sicurezza (tegole e cornicione a rischio di caduta dall'alto) su via Piacenza/via Ferrara;
- chiusura dei vani finestra sulla facciata interna corrispondenti al vano ascensore con muratura interna e persiane esterne per conservare l'estetica originaria della facciata;
- sostituzione dei parapetti anticaduta e dei fermapersiane li ove necessario e trattamento dei restanti ferma persiane e dei restanti parapetti anticaduta per portarli a nuovo (sverniciatura, trattamento antiruggine e verniciatura);
- Tinteggiatura della facciata con materiale e colori risultanti dalla stratigrafia.

Per quanto attiene ai dettagli si rimanda a quanto riportato nei relativi elaborati prodotti nel progetto definitivo.

Art. 5. Regole e norme tecniche da rispettare.

Nella progettazione dell'intervento e nella sua esecuzione dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nelle medesime regolamentate al fine di ottenere un progetto a norma e appaltabile con un dettaglio tale da ridurre al minimo il ricorso ad eventuali varianti progettuale ed in corso d'opera.

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ed alla verifica interna della Stazione Appaltante, atti ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla cantierabilità e al certificato di regolarità finale dell'opera realizzata.

Nell'eventualità che un Ente e la Stazione Appaltante dovesse formulare delle prescrizioni necessarie all'approvazione progettuale, il progettista dovrà rielaborare il progetto senza che ciò possa determinare ulteriori compensi per il professionista e/o maggiori oneri per la S.A. Pertanto si presuppone che ogni definizione progettuale sia stata preventivamente esaminata. Nel merito di questo confronto con gli Enti, di norma i rappresentanti della S.A. dovranno presenziare ed approvare eventuali procedure.

Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli adempimenti necessari, e operare nell'ottica dei pareri, autorizzazioni e nulla-osta da richiedere ai suddetti Enti.

Art. 6. Costo dell'intervento

Il costo dell'intervento, come previsto dal quadro economico predisposto dalla S.A., risulta pari ad € 3.082.834,36 (euro tremilioniottantaduemilaottocentotrentaquattro/36) così articolati:

- € 2.153.045,40 (euro duemilionicentotrentacinquemilaquaracine/40) oltre IVA per l'esecuzione dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza;
- € 100.827,63 (euro centomilaottocentoventisette/63) oltre IVA e CNPAIA per la redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
- € 828.961,33 (euro ottocentoventottomilanovecentosessantuno/33) quali somme a disposizione della S.A.

Il valore complessivo dell'intervento corrisponde al costo dell'opera, comprensivo dell'importo per i lavori e forniture, comprensivo della sicurezza e delle somme a disposizione dell'Amministrazione (imprevisti, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione e incentivi di legge per la S.A.) nessuna esclusa e in caso di mancato rispetto di tale copertura dell'eventuale maggiore spesa la S.A. ha la facoltà di sospendere il servizio per un'eventuale verifica delle motivazioni che hanno comportato lo sfioramento. In ogni caso, non può essere avviata nessuna iniziativa dal progettista se non approvata o condivisa dalla S.A.

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

n.	Categoria	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Classifica	Importo totale (in euro)	Incidenza	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente/scorporabile	subappalto
1	OS6	(OS6) INFISSI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI INFISSI	III bis	1.142.364,83	63,01%	prevalente	SI (ai sensi art 105 del D.Lgs 50/2016))
2	OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	III	660.683,97	36,44%	scorporabile	SI (ai sensi art 105 del D.Lgs 50/2016))
3	OG11	(OS3-OS28-OS30) – Impianti idrico, climatizzazione e elettrico.	I	9.819,57	0,54%	scorporabile	SI (ai sensi art 105 del D.Lgs 50/2016))
TOTALE LAVORI A CORPO				1.812.868,37	100%		

COSTI DELLA SICUREZZA ED INCIDENZA IN RAPPORTO ALLE SINGOLE CATEGORIE E LAVORAZIONI OMOGENEE						
n.	Cat.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importo lavori a corpo	costi della sicurezza ripartiti per lavorazione	importo totale lavori a corpo ed a misura (costi Covid-19)	Incidenza
1	OS6	(OS6) INFISSI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI INFISSI	1.142.364,83 €	214.359,92 €	1.356.724,75 €	63,01%
2	OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	660.683,97 €	123.974,55 €	784.658,52 €	36,44%
3	OG11	(OS3-OS28-OS30) – Impianti idrico, climatizzazione e elettrico.	9.819,57 €	1.842,60 €	11.662,17 €	0,54%
			1.812.868,37 €	340.177,07 €	2.153.045,44 €	100%

La procedura di gara negoziata, art. 36 comma 2 lett. d, riguarderà l'affidamento congiunto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di importo complessivo pari a € 2.253.873,07 (euro duemilioniduecentocinquantatremilaottocentosettantatre/87) al netto di I.V.A e di CNPAIA per la quota parte afferente la redazione del progetto esecutivo.

L'appalto, contabilizzato a corpo, risulta così suddiviso:

- lavori per un importo di € 2.153.045,40 (euro duemilionicentocinquantatremilaquarantacinque/40) comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 340.177,04 (euro trecentoquarantamilacetosettantasette/04), di cui soggetti a ribasso € 1.812.868,36 (euro un milioneottocentododicimilaottocentosessantotto/36), oltre IVA;

- servizio di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso pari ad € 100.827,63 (euro centomilaottocentoventisette/63), oltre IVA e CNPAIA.

L'importo totale soggetto a ribasso dell'appalto è quindi pari a € 1.913.695,99 (euro un milionenovecentotredicimilaseicentonovantacinque/99) ovvero determinato dall'importo dei lavori pari ad € 1.812.868,36 sommato all'importo relativo al servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari ad € 100.827,63.

QUADRO ECONOMICO

Progettazione esecutiva, CSP e Lavori di restauro e riqualificazione delle facciate del complesso di Sant'Andrea al Quirinale

A - Importo Lavori e Servizi			
A1	IMPORTO LAVORI		€ 1 812 868,36
A1.1	di cui costi della manodopera	€	561 921,31
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 340 177,04
A2.1	di cui COSTI PER LA SICUREZZA ESTRINSECA (da C.M. per la sicurezza)	€	286 894,50
A2.2	di cui Costi Sicurezza Covid-19 a misura	€	53 282,54
A3	Importo lavori (A1+A2)		€ 2 153 045,40
A4	Importo servizi (progettazione esecutiva compreso CSP)		€ 100 827,63
	Importo lavori soggetto a ribasso (A1)	€	1 812 868,36
	Importo servizi soggetto a ribasso (A4)	€	100 827,63
A5	Importo lavori e importo servizi soggetto a ribasso (A1+A4)		€ 1 913 695,99

I costi della manodopera incidenti sui lavori sono di seguito riportati:

Denominazione	importo	incidenza costo manodopera	costo manodopera
Demolizioni e rimozioni, trasporti ed oneri di discarica	€ 51 572,72	55%	€ 28 365,00
Opere murarie, opere da pittore	€ 609 111,24	40%	€ 243 644,50
Serramenti	€ 1 142 364,83	25%	€ 285 591,21
Impianto idrico/scarico/elettrico	€ 9 819,57	44%	€ 4 320,61
Somma articoli di lavoro	€ 1 812 868,36	Somma incidenza manodopera	€ 561 921,31

Pertanto l'importo a base di gara pari a € 2.253.873,03 è stato calcolato:

- per i servizi tecnici di Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.06.2016) e ponendo gli oneri per la sicurezza pari a € 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.

- per i lavori il corrispettivo relativo all'Esecuzione dei lavori - comprensivo del costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - è stato determinato applicando i prezzi del vigente Prezzario "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio", - OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 955/2020 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 dicembre 2020, n. 150 – Ordinario ed analisi prezzi

CAPITOLO 2

DISCIPLINA SERVIZI

Art. 7. Prestazioni richieste relative ai servizi tecnici.

7.1 Il progetto esecutivo

In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge e alla verifica del progetto definitivo, il RUP ordinerà al professionista, con apposito provvedimento, di dare avvio alla progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani di approvvigionamenti, ma compresi i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie, il piano delle indagini e le relative indagini per la verifica della tenuta degli elementi strutturali rispetto ai ponteggi ed opere provvisorie previste per rendere l'opera compiuta.

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

Il progetto, in conformità alla normativa sugli appalti pubblici, sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione definitiva.

Salvo diversa indicazione da parte della Stazione Appaltante, per le attività di Progettazione, il progetto esecutivo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrà essere composto almeno dai seguenti documenti:

- a. relazione generale;
- b. relazioni specialistiche;
- c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f. quadro di incidenza della manodopera;
- g. computo metrico estimativo e quadro economico;
- h. cronoprogramma;
- i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Per le specifiche degli elaborati sopra riportati si rimanda al D.P.R. 207/2010.

7.2 Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Le scelte progettuali operate in fase esecutiva dovranno tener conto dei criteri CAM di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 al fine di ridurre gli impatti ambientali dell'intervento di restauro e manutenzione dell'edificio,

considerati in un'ottica di ciclo di vita. Si secondo uno dei protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale. precisa che il progetto sarà sottoposto ad una verifica valida per la successiva certificazione.

L'analisi dei Criteri dovrà essere presentata individuando i seguenti aspetti:

Tipologia di requisito: indicare se il criterio ambientale minimo (CAM) richieda in modo "diretto" o "indiretto" dei requisiti allo specifico prodotto;

Aspetti richiamati dal criterio: elementi di natura tecnica o di gestione individuati dal CAM, che possono avere influenza sui requisiti richiedibili allo specifico prodotto;

Caratteristiche del prodotto richieste dal Decreto: requisito tecnico, prestazionale o di tipo ambientale, che può avere utilità al fine del soddisfacimento diretto del criterio o che possa da questo essere indirettamente richiamato (es. indice di riflessione solare);

Modalità di verifica richiesta dal criterio: indica le modalità di verifica del CAM, che hanno attinenza con le caratteristiche del prodotto (es. asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla norma ISO 14021);

Strumenti/servizi impiegabili: servizi tecnici e/o servizi di certificazione relativi alla conformità delle caratteristiche del prodotto ai requisiti del Decreto (es. convalida dell'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla norma ISO 14021);

Documenti di riferimento: documenti e/o allegati al presente documento che descrivono le modalità di verifica della conformità delle caratteristiche del prodotto ai requisiti del Decreto

7.3 Verifica del progetto esecutivo

La Verifica del progetto esecutivo sarà effettuata ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Si precisa che il progetto sarà sottoposto ad una verifica valida per la successiva certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale.

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto esecutivo verrà redatto un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

La conclusione "positiva con prescrizione" dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa relativa", adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte dell'aggiudicatario di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del R.U.P. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista, procederà alla validazione del progetto esecutivo.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con l’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. L’aggiudicatario sarà comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione esecutiva, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile.

7.4 Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 s.m.i., dovrà organizzare e coordinare le attività lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori, tenendo conto del contesto.

La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e del Piano di Sicurezza sarà integrato dai piani di gestione del personale, gestione dell’emergenza, schede relative alle misure preventive e protettive relative alle attività di demolizione/scavo; da un Cronoprogramma che indicherà i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni ed individuerà eventuali interferenze lavorative.

Il CSP effettuerà l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterrà le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Il piano dovrà contenere schede grafiche indicanti l’organizzazione logistica del cantiere con particolare riferimento alla viabilità di cantiere e alla individuazione degli accessi alle diverse fasi dei lavori, dalle demolizioni, agli scavi, alla posa in opere delle strutture e delle opere di impiantistica e di finitura.

I contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, sono quelli definiti all’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dovrà contenere:

- descrizione dell’intervento;
- indirizzo del cantiere;
- descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere;
- Piano delle Demolizioni
- descrizione dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);
- identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione);
- relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;

- scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;
- prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i lavoratori;
- misure di coordinamento nell'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;
- modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;
- organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;
- durata prevista delle lavorazioni;
- stima dei costi della sicurezza;
- predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai progettisti: "integrazione con inserimento di elaborati grafici per l'individuazione e la progettazione di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con l'équipe di progettazione";
- ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigenti norme.

Il PSC costituirà parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

7.5 Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSC dovranno comprendere almeno:

- i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
- i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;
- i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

La stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo e/o a misura e dovrà essere riferita ad elenchi prezzi di listini ufficiali vigenti nella Regione Lazio. Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezziari si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

- la posa in opera ed il successivo smontaggio;
- l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

7.6 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l'espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di

incidente, all'accertamento dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.

7.7 Coerenza degli atti della sicurezza con il progetto

Il CSP dovrà assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e Coordinamento ed il cronoprogramma dei Lavori indicati nel contratto d'appalto dei Lavori. Nella redazione del fascicolo, il Coordinatore della sicurezza dovrà garantire la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il Coordinatore dovrà inoltre assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d'asta o ad offerta.

7.8 Modalità di restituzione della documentazione

Oltre quanto previsto nei punti precedenti, tutta la documentazione progettuale (relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze indagini e prove in situ), di cui al presente capitolato, dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante:

1. su supporto informatico (CD, DVD), nel formato di elaborazione documentale aperto ed editabile (.dwg, .doc, xls, ecc.);
2. su supporto informatico (CD, DVD), nel formato per documenti non editabile, .PDF, firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;
3. su supporto cartaceo, in DOPPIA copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 216 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

Alla Stazione Appaltante, nel caso, dovranno essere fornite tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove in-situ, in originale così come acquisite dagli enti certificatori oltre che in formato digitale PDF.

7.9 Prestazioni accessorie

E' onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto. E' inoltre necessario che, nella definizione del progetto esecutivo, il progettista incaricato si interfacci con i rappresentanti della Stazione Appaltante e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse.

Il progettista s'impegna inoltre ad interfacciarsi con gli Organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati all'approvazione del progetto o al rilascio di pareri o nulla osta, per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione; nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento di tali pareri, approvazioni ed autorizzazioni comunque dette.

Il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere nessuno escluso per le attività sopra indicate tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approfondimento/verifica del rilievo e delle aree circostanti al fine di rendere esecutivo il progetto delle opere provvisionali previste in fase di progetto definitivo;
- esecuzione del rilievo degli impianti presenti sulle facciate con l'individuazione degli impianti dismessi, degli impianti attivi e degli impianti da ripristinare perché danneggiati (impianto fognario, impianto elettrico, impianto idrico) per prevederne la modifica e/o l'integrazione;
- tutte le ulteriori attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per le verifiche dello stato di fatto sotto i diversi aspetti da contemplare ai fini della corretta esecuzione dell'attività, il tutto con riferimento tanto all'area oggetto d'intervento quanto alla situazione circostante (ove necessario);
- la redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione storico-artistica, relazione tecnica specifica di intervento ecc.);
- redazione o assistenza alla Stazione appaltante per la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;
- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni dell'Amministrazione appaltante;
- assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste di eventuali autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante;
- collaborazione con il Responsabile del Procedimento per le attività di verifica e validazione delle varie fasi progettuali;

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:

- I costi connessi all'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni impiantistiche;
- eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei dettagli progettuali

Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente

7.10 Consegna progetto esecutivo

Il tempo stimato per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è fissato **in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi**, considerati al netto dei tempi per il rilascio di pareri/nulla osta da parte di tutte le Amministrazioni/Enti competenti che potranno richiedere integrazioni, chiarimenti e quanto altro di loro esclusiva competenza; a tale riguardo il progettista sarà obbligato a darne riscontro.

La fase progettuale di considera conclusa con la validazione del progetto esecutivo.

Il professionista può chiedere la sospensione del tempo in tutti quei casi che non sono dipendenti dalla sua volontà.

Rappresentano giustificati motivi, di richiesta di sospensione da parte dell'operatore economico, l'ottenimento delle eventuali risultanze di laboratorio delle indagini ed i tempi di approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Il servizio si intenderà concluso previa attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento in merito alla correttezza e completezza di quanto richiesto.

Resta facoltà insindacabile da parte dell'Agenzia del Demanio disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti.

7.11 Penali

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Le verifiche da parte del Committente non sollevano il professionista dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista.

Per gli elaborati progettuali che dovranno essere sottoposti a deposito e/o approvazione degli Enti preposti, il professionista dovrà farsi carico di tutti gli oneri necessari a portare a termine tali attività.

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo una penale da calcolare nella misura dell'un per mille giornaliero (1‰) dell'importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale. La penale non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dalla S.A. purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

7.12 Stima del Servizio

Per la redazione del progetto esecutivo e del Psc l'importo a base di gara è stato stimato suddividendo le prestazioni come di seguito riportato nel prospetto economico:

CONSIDERANDO LA TABELLA "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA'"

Tabella Z-1 del D.M. 17.01.2016			art. 14 della L. 143/1949		Importo	Prestazione (art. 48 comma 2 D.Lgs. 50/2016)
categoria	Id Opere	Grado di complessità	classe	categoria		
EDILIZIA	E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza.	1,55	I	E	2.153.045,40 €	Principale

E LE CORRISPONDENTI TABELLE DI CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE CORRISPONDENZE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 D.M. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,28%
EDILIZIA: E.22 Edifici e manufatti esistenti	l/e	1,55	€ 2.153.045,40	QbIII.01, 02, 03, 04, 05	€ 61.341,00	€ 14.893,59

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 D.M. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,28%
EDILIZIA: E.22 Edifici e manufatti esistenti	l/e	1,55	€ 2.153.045,40	QbIII.07	€ 19.788,00	€ 4.804,53

SI DETERMINA L'IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO.

Categoria d'opera	Id opere	Grado di complessità	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo (comprensivo di spese ed oneri)
EDILIZIA	E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza.	1.55	A. Progettazione esecutiva (compreso il controllo della documentazione esistente agli atti della stazione appaltante, le indagini ed i rilievi)	45454100-5	€ 76.235
			B. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	71300000-1	€ 24.592
Importo totale a base di gara					€ 100.827

L'importo a base di gara relativo ai servizi tecnici di Progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.06.2016) e ponendo gli oneri della sicurezza pari a zero in quanto trattasi di attività intellettuali.

Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente e della relativa polizza lavori, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

- il 80% dell'importo complessivo dell'incarico alla presentazione del progetto esecutivo nei tempi indicati dal presente capitolato, che verrà corrisposto ottenuti i pareri e nulla osta di legge necessari;
- il 20 % dell'importo complessivo dell'incarico alla verifica/validazione del progetto esecutivo, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento.

Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito in proporzione della ripartizione percentuale di cui al presente articolo.

Il corrispettivo per le prestazioni sarà liquidato come sopra indicato previa verifica del servizio reso seguito della validazione da parte del RUP, entro 30 giorni dall'autorizzazione ad emettere fattura verrà emesso il pagamento previa verifica della regolarità contributiva.

La fattura dovrà essere emessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 3 aprile 2013 n°55, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Intescambio (SDI) intestandole all'Agenzia del Demanio - C.F.: 06340981007 – Via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA: NA5196, CIG, il CUP.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla S.A. ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7.13 Anticipazione dell'importo contrattuale:

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del codice dei contratti e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020 conv. In L. n. 77/2020, all'appaltatore è concessa un'anticipazione sino al 30% calcolato sull'importo del contratto;

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

La garanzia di cui al comma precedente 1.2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

Qualsiasi pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva co-me risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);

7.14 Polizza assicurativa del progettista

Il Progettista, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione del progetto, la polizza di responsabilità civile professionale espressamente riferita ai lavori

progettati e con decorrenza dalla data di inizio delle attività e termine dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione nonché di tutte le polizze previste dal predetto riferimento normativo.

7.15 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 il progettista incaricato si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Il progettista si impegna a comunicare alla S.A., entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il progettista si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il progettista si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il progettista si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla S.A., ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

7.16 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

7.17 Obblighi specifici

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla S.A. di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire all'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista, in forma sia cartacea che digitale.

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza dell'Agenzia nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature, software e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- oneri di vitto e alloggio derivanti dalla attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, riunioni operative e di verifica, etc.;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti;
- ogni e qualsiasi spesa necessaria all'espletamento esaustivo del servizio affidato.

Il professionista con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di elaborazione e svolgimento del servizio anche in relazione all'esecuzione dei lavori, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato

Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo ed i costi dell'incarico.

7.18 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 commi 1-2-3-4-5 del Codice, l'Affidatario costituisce per la sottoscrizione del contratto una garanzia (Garanzia Definitiva) con le modalità di cui all'art. 93 commi 2-3 del Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui art.103 c.5; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato di-spuesto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmen-te, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sot-tomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattua-li, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quin-to dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del Codice.

7.19 Variazioni per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'art. 106 comma 9 del Codice i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

1. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, sulla base sempre dei prezziari di cui al comma 1 precedente.

7.20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il progettista dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

2. Il progettista è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento per sé, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D.lgs. 159/2011. Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il progettista si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.159/2011.

4. Il contratto viene stipulato in pendenza del rilascio della comunicazione prefettizia, per cui si procede in assenza della comunicazione antimafia. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e di cui all'art. 84, comma 4, del decreto legislativo citato, l'Agenzia del Demanio recederà dal contratto.

7.21 Modello ex d.lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. Il progettista si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. Il progettista si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

7.22 Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del Contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, il progettista esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente servizio.

7.23 Responsabilità

L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

7.24 Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Gruosso Maria Incoronata in servizio presso l'Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, con sede in Roma, via Piacenza 3.

7.25 Varie

L'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso con l'approvazione del progetto da parte della S.A.

L'Agenzia del Demanio è autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

7.26 Attività accessorie comprese nell'incarico

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente capitolato e più in generale tutti gli oneri ivi previsti.

Le prestazioni di cui sopra non comportano oneri e spese aggiuntive per la S.A.

La S.A. metterà a disposizione del progettista con l'affidamento dell'incarico i seguenti elaborati:

- Progetto definitivo.

CAPITOLO 3 DISCIPLINA LAVORI

Art. 8. Definizioni contrattuali:

8.1 Stima e contabilizzazione dei Lavori

L'importo a base di gara dei Lavori è € 1.812.868,36 (euro un milioneottocentododicimilaottocentosessantotto/36) oltre IVA, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 304.929,31 (euro trecentoquattromilanovecentoventinove/31);

I lavori, il cui importo è quantificato in € 1.812.868,37 sono riconducibili alle seguenti categorie:

Totale lavori (oggetto di ribasso) senza sicurezza: € 1.812.868,37

di cui per le categorie:

- OS6 Infissi finiture di opere generali in materiali lignei, plastici ecc. € 1.142.364,83;
- OG2 Opere Edili: € 660.683,97;
- OG11 Impianti Tecnologici: € 9.819,57;

L'incidenza dei costi della manodopera, di cui art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti, incidenti sui lavori, ammonta ad € 561.921,31 determinati come da tabella sotto riportata:

Denominazione	importo	incidenza costo manodopera	costo manodopera
Demolizioni e rimozioni, trasporti ed oneri di discarica	€ 51 572,72	55%	€ 28 365,00
Opere murarie, opere da pittore	€ 609 111,24	40%	€ 243 644,50
Serramenti	€ 1 142 364,83	25%	€ 285 591,21
Impianto idrico/scarico/elettrico	€ 9 819,57	44%	€ 4 320,61
Somma articoli di lavoro	€ 1 812 868,36	Somma incidenza manodopera	€ 561 921,31

Sicurezza (non soggetta a ribasso): € 340.177,07 di cui:

- costi della Sicurezza estrinseca: € 286.894,50 a corpo
- costi della Sicurezza COVID: € 53.282,54 a misura

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati:

- OS6 Infissi finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi infissi - Importo pari ad € 1.142.364,83; categoria prevalente)

- OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela – Importo pari a € 660.683,97 (categoria scorporabile e subappaltabile nei limiti di cui all'art. 105, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16)

- OG11 – Impianti tecnologici – Importo pari a € 9.819,57 (categoria scorporabile e subappaltabile nei limiti di cui all'art. 105, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16)

La valutazione dell'appalto è a corpo e il relativo corrispettivo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore ad esso attribuito.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

L'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dell'appalto, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia (previsti all'interno della parte B come da art. 32 comma 3 del Codice – Somme a disposizione della Stazione Appaltante - del QE) è effettuata con le modalità previste, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Nel caso di altre eventuali lavorazioni a corpo:

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

Qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. n. 207 del 2010. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati

grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

8.2 Anticipazione e Pagamenti in acconto ed a saldo

1 Anticipazione del prezzo:

1.1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del codice dei contratti e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020 conv. In L. n. 77/2020, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari alle disposizioni normative in essere e s.m.i., calcolato sull'importo del contratto;

1.2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

1.3. La garanzia di cui al comma precedente 1.2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

1.4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;

1.5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

1.6. Qualsiasi pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);

2. Pagamenti in acconto:

2.1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della

ritenuta di cui al comma successivo 1.2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale.

2.2. a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

2.3. il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti e s.m.i;

2.4. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;

2.5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 (trenta) giorni, dalla data di ricezione della fattura;

2.6. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.1;

2.7. In deroga alla previsione del comma 1.1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1.1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati;

2.8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, e dell'art. 31, comma 4, legge n. 98 del 2013 come integrato dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, con le modalità dall'art. 4 della Legge 16 maggio 2014, n. 78;

- qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

- all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di paga-

mento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m.

18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2.9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 48, comma 2.

2.10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26-ter, comma 1 l. 98/2013 in deroga al divieto posto dall'art. 140, comma 1 del d.P.R. 207/2010 il Direttore dei Lavori verifica l'avvenuto versamento dell'anticipazione di cui al precedente art. 25, recupera progressivamente l'anticipazione nei S.A.L. (controllo polizze a garanzia).

3. Pagamenti a saldo:

4.1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato;

4.2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;

4.3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4.4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

4.5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

4.6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata;

4.7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8.3 Durata dei lavori e relative penali

Il tempo massimo a disposizione verrà così ripartito: per i lavori in oggetto è definito complessivamente in 480 giorni (quattrocentottanta) naturali e consecutivi (16 mesi).

8.4 Consegna e inizio dei lavori:

L'esecuzione dei lavori ha inizio successivamente alla validazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, previo l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni da parte di Enti competenti ed adempimenti di legge.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, in tale caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sulla consegna dei lavori sono disciplinate ai sensi dell'art.5 del DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 anche per singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla

compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

8.5 Termine per l'ultimazione dei lavori:

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 480 (quattrocentoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

8.6 Proroghe

Sono regolate dall'art. 107 comma 5 del Codice.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale fissato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine stabilito.

In deroga a quanto sopradetto, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

I termini di 30 giorni e di 10 giorni sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine previsto, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini sopraccitati costituisce rigetto della richiesta.

8.7 Sospensione dei lavori

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art.107 del DLgs 50/2016.

La sospensione dei lavori può essere ordinata dal D.L. ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice; la sospensione può essere ordinata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 107 comma 2 del Codice. In entrambi i casi la ripresa lavori è regolata dal comma 3 dello stesso art. 107.

Nel caso di sospensione parziale l'Appaltatore ha obbligo di procedere con le lavorazioni eseguibili, ai sensi del comma 4 dell'art.107.

Le contestazioni o riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono regolate sempre dall'art. 107 comma 4.

Il diritto al risarcimento per sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle contemplate ai commi 1-2-4 dell'art. 107, è quantificato secondo art. 1382 CC ai sensi del comma 6 dello stesso art. 107 del Codice.

8.8 Penali in caso di ritardo

E' stabilita la penale pari a 1,00‰ (euro uno e centesimi zero per ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del tempo contrattuale.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate come da indicazioni precedentemente trattate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione nel punto successivo che disciplina la materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8.9 Risoluzione e recesso

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- mancata redazione del piano di lavoro entro il termine di cui all'art. 5, comma 2;
- quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione da parte del Dir. Lav. per la sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere;
- ingiustificata sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore, quando la sospensione o il ritardo si protragano per un periodo

- superiore a dieci giorni decorrenti, rispettivamente, dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi o dalla data del verbale di ripresa dei lavori;
- mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto e divieto di cessione del contratto;
 - quando venga accertato dalla D.L. il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ovvero venga rilevato da parte del R.U.P./DL/C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall'art. 110 del Codice;
 - mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
 - gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei lavori tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
 - mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
 - mancata presentazione della polizza di cui all'art. 8.16;
 - mancato rinnovo o reintegrazione, qualora necessario, delle coperture assicurative previste agli artt. 34 e 35;
 - qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del contratto superi il 10% del corrispettivo;
 - mancato rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 nonché di qualificazione prescritti per l'affidamento e necessari per l'esecuzione dei lavori, ivi inclusa l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 - violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia comunichi mediante pec all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c..

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto, in danno dell'Affidatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per il medesimo intero appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

8.10 Fatturazione

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nonché della verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);

1. La fattura dovrà essere emessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 3 aprile 2013 n°55, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Intescambio (SDI) intestandole all'Agenzia del Demanio - C.F.: 06340981007 – Via Barberini 38 , 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA: NA5196, CIG, il CUP. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dal professionista nella scheda Fornitore di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Trattandosi di importo superiore a €. 10.000,00 ai fini del pagamento, l'Agenzia effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008;

3. Il pagamento dovuto avrà luogo entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI a mezzo di bonifico bancario; in ogni caso il pagamento dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante tramite il RUP con apposita comunicazione nella quale verranno indicati i dati da riportare nella fattura e comunque previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).

8.11 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 a pena di nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell'art. 3 – comma 8 – della suddetta Legge 136/2010 è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A..

L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle

forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

8.12 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

8.13 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 commi 1-2-3-4-5 del Codice, l'Affidatario costituisce per la sottoscrizione del contratto una garanzia (Garanzia Definitiva) con le modalità di cui all'art. 93 commi 2-3 del Codice, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui art.103 c.5; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza

necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del Codice.

8.15 Riduzione delle Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della cauzione definitiva di cui al punto precedente è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 (costruzioni) e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

8.16 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice, l'appaltatore deve, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati

a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione auto-rizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

8.17 Variazioni dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 106 del Codice.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque) per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 29 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 30, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 31.

8.18 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

2. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

3. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, sulla base sempre dei prezziari di cui al comma 1 precedente.

8.19 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 29, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 30;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 31.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore comunque organizzato e, suo tramite, dai subappaltatori regolarmente autorizzati;

b) in generale da tutti i soggetti detti "operatore economico di cui all'art. 3 comma 1 lettera p) ed art. 45 comma 1 e 2 del Codice.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 32, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

8.20 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 27, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 29, 30, 31 o 32.

8.21 Piani di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i., corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 30.

8.22 Modifica e integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pro-nunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

8.23 Piano Operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappalta-trici di cui all'articolo 33, presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 27, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 29.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;

restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

8.24 Osservanza e attuazione del Piano Operativo di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra lo-ro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore resta comunque responsabile per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza da parte dei subappaltatori.

8.25 Subappalto e subcontratto

1. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera entro i limiti di cui art.105..

2. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente:

a) di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate;

b) di importo inferiore a € 100.000,00 se l'incidenza della manodopera e del personale non supera il 50% dell'importo da affidare.

3. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione:

a) il nome del sub contraente, l'importo e l'oggetto del sub contratto;

b) Le eventuali modifiche apportate nel corso del sub contratto.

4. L'affidamento in subappalto di opere e lavori è sottoposto a preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. Tutte le prestazioni e lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a condizione che:

a) la facoltà di subappalto sia espressamente prevista nel bando o invito, con esplicita indicazione delle categorie subappaltabili;

b) il concorrente nell'offerta abbia indicato i lavori, parti di opere, servizi, forniture che intende subappaltare;

c) il concorrente dimostri l'assenza di motivi di esclusione a carico del subappaltatore secondo l'art. 80 del Codice;

d) ai sensi dell'art.105 comma 5 del codice dei contratti l'importo complessivo dei lavori, servizi, forniture, delle parti di opere affidate in subappalto non superi il 30% dell'importo complessivo della categoria OG11;

Ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Contratti non è consentito l'avvalimento.

5. L'Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto ex art. 105 comma 7 del Codice, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle prestazioni subappaltate. Con-testualmente deposita:

a) la certificazione dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore correlati alle prestazioni subappaltate;

b) l'attestazione dello stesso Appaltatore di assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.

6. L'Appaltatore resta responsabile in via esclusiva per l'esecuzione del contratto nei confronti della Stazione Appaltante.

7. I rapporti economici tra Appaltatore da un lato e subappaltatori e subfornitori dall'altro lato sono regolati dall'art. 105 – commi da 8 a 16 del Codice. Gli stessi commi regolano i poteri sostitutivi della Stazione Appaltante.

8. Ai sensi dell'art. 105 comma 17 del Codice, spetta all'Appaltatore il coordinamento per la sicurezza di tutti i subappaltatori, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori con posa in opera, comunque operanti nel cantiere.

8.26. Accordo Bonario

Valgono le norme disposte dall'art. 205 del Codice. In dettaglio:

1. La procedura di accordo bonario può avere luogo alla condizione che le riserve regolarmente iscritte, anche in tempi distinti, non superino l'importo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale.

2. Il Direttore Lavori senza indugio comunica al R.U.P. l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, esprimendosi nel merito con relazione riservata.

3. Il R.U.P. valuta l'ammissibilità e la consistenza delle riserve anche in rapporto al limite stabilito del 15% dell'importo contrattuale per accedere alla procedura di accordo bonario.

4. Il R.U.P., ai sensi dell'art. 205 comma 5 - ultimo capoverso del Codice, formula la proposta di accordo bonario entro 90 giorni dal ricevimento della riservata del D.L. Per formulare la proposta il R.U.P. ha facoltà ampia di acquisizione documenti, informazioni, di audizione, contraddittorio con l'Appaltatore.

5. La proposta del R.U.P. è trasmessa all'Appaltatore ed alla Stazione Appaltante che devono esprimere accoglimento o rifiuto entro 45 giorni.

6. Nel caso di rifiuto della proposta di accordo bonario, anche per silenzio-rifiuto, la vertenza può essere demandata ad arbitrato ovvero al giudice ordinario.

34. Collegio Consultivo Tecnico

1. Non è prevista l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 207 del Codice. E' altresì esclusa la transazione di cui all'art. 208 del Codice.

8.27 Arbitrato

1. È esclusa la procedura arbitrale.

8.28 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 3, 5 e 6 del Codice:

a) l'Appaltatore adempie agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale ed internazionale come da elenco dell'allegato X al Codice.

b) In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene del certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali, assistenziali e cassa edile.

c) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al precedente b), il R.U.P. invita per iscritto l'inadempiente – ed in ogni caso l'Appaltatore – a provvedere entro 15 giorni ai pagamenti dovuti. In difetto, ed in assenza di formale e motivata contestazione entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate e detrae pari importo dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente od al subappaltatore nel caso sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia di-pendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

8.29 Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 6, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

8.30 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla

data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.

8.31 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde esse-re garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

8.32 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal diretto-re dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.

In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usa-to, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti di-versi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati diretta-mente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emana-te dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

8.33 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

8.34 Proprietà dei materiali

1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. In attuazione al comma 1 del presente articolo del Capitolato Generale d'Appalto i materiali pro-venienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in pubblica discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, stori-co, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8.35 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

8.36 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9. Responsabilità Verso Terzi

1. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civili verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art.10 Trattamento Dei Dati Personali

1. I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

2. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

3. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) dell'Agenzia del Demanio è contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it

Art.11 Contratto

4. Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.

Art.12 Foro Competente

1. Eventuali controversie tra l'Agenzia e l'Aggiudicatario, relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 13 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse e contributi di ogni genere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art.14 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.15 Documenti che fanno parte del contratto – Normativa di riferimento

1. Costituiscono parte integrante del contratto tutti gli elaborati e le relazioni del progetto definitivo, a titolo semplificativo e non esaustivo il presente Capitolato, il CME, l'elenco dei prezzi unitari, i nuovi prezzi, il cronoprogramma.

Si intenderanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto il CME, l'elenco dei prezzi unitari, i nuovi prezzi, il cronoprogramma che saranno allegati dall'aggiudicatario all'offerta tecnica ed economica temporale in sede di gara.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il dl 32/2019 convertito con modifiche in Legge 55/2019;
- il codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e disposizioni attuative;
- il DPR n. 207/10 per le parti dichiarate valide anche in via transitoria dal Codice;

- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con i relativi allegati e s.m.i. sulla sicurezza;
- il D.L. 77/2021;
- il DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

52. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto con R.U.P. consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art.16 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 17 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n.145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n.145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della

persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.18. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli, 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 20018.

Art.19. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art.20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il progettista/Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

2. Il progettista/Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento per sé, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D.lgs. 159/2011. Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il progettista/Appaltatore si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.159/2011.

4. Il contratto viene stipulato in pendenza del rilascio della comunicazione prefettizia, per cui si procede in assenza della comunicazione antimafia. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e di cui all'art. 84, comma 4, del decreto legislativo citato, l'Agenzia del Demanio recederà dal contratto.

Art.21 Modello ex d.lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. Il progettista/Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. Il progettista/Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art.22 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è L'Arch. Maria Incoronata Grusso in servizio presso l'Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, con sede in Roma, via Piacenza 3.

Art.23 Attività accessorie comprese nell'incarico

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente capitolato e più in generale tutti gli oneri ivi previsti.

Le prestazioni di cui sopra non comportano oneri e spese aggiuntive per la S.A.

La S.A. metterà a disposizione del progettista con l'affidamento dell'incarico i seguenti elaborati:

- Copia del Progetto Definitivo;

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Incoronata Grusso



